

Codice A1610A

D.D. 25 luglio 2018, n. 280

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ALBERA LIGURE (AL) - Richiedente: Societa' "e-distribuzione" SpA - Infrastrutture e Reti Italia - PLA. Intervento: Manutenzione straordinaria di linee elettriche aeree MT a 15000 V in localta' Monte Gropa, Volpara e Figino. Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore Mauro Martina

Allegato

Data

Protocollo

Classificazione 11.100.329/2018A/A16000

Rif. prot. n. 11761/A1610A del 24.04.2018

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Parte terza
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: ALBERA LIGURE (AL)
Intervento: Manutenzione straordinaria di linee elettriche aeree MT a 15000 V in
località Monte Gropa, Volpara e Figino nel Comune di Albera Ligure (AL).
Istanza: Società “e-distribuzione” S.p.a. - Infrastrutture e Reti Italia - P.L.A.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dalla S.T.AR.IN, S.r.l. per conto della Società
richiedente “e-distribuzione” S.p.a. in data 24 aprile 2018, con nota prot. n. 2018/0045 del 24
aprile 2018, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa all'intervento in oggetto,
da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale con relazione paesaggistica allegata
all'istanza,

considerato che l'intervento in oggetto consiste nella ricostruzione totale
dell'elettrodotto esistente, costituito da una linea aerea in conduttori nudi, con una nuova
linea che prevede, sia soluzioni con cavo interrato su strada pubblica per una lunghezza di
2,945 km, sia linee in cavo aereo isolato per una lunghezza di 2,195 km, mediante la
seguente articolazione:

- il primo e il secondo tronco (tratti A-B e B-C) dalla cima del Monte Gropa fino alla frazione
Volpara e dalla stessa frazione fino alla strada comunale per Figino: sostituzione della
linea aerea in conduttori nudi con una nuova linea in cavo aereo autoportante, a doppio
isolamento, sullo stesso tracciato;
- il terzo tronco (tratto C-D) sulla strada comunale per Figino: sostituzione dell'attuale linea
aerea in conduttori nudi con una nuova linea in cavo interrato posata, con differente
tracciato, lungo la strada pubblica prevalentemente sterrata;
- il quarto tronco (tratto D-E) dalla strada sterrata alla località Figino: sostituzione della
linea aerea in conduttori nudi con una nuova linea in cavo aereo autoportante, a doppio
isolamento, sullo stesso tracciato;

Classificazione 11.100.329/2018A/A16000

visto che i tratti di linea in cavo aereo isolato saranno posati su nuovi sostegni poligonali in lamiera saldata zincata installati, senza estirpazioni arboree, nella stessa posizione degli esistenti e con altezze analoghe,

rilevato che la fascia di rispetto dell'elettrodotto sarà ridotta dagli attuali 6 metri per parte dall'asse delle linee esistenti, a metri 2 per parte dall'asse delle linee in cavo aereo isolato in progetto,

verificato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

appurato tuttavia che il Comune di Albera Ligure (AL) non risulta, al momento, essere idoneo all'esercizio della delega poiché non dispone di una Commissione locale per il paesaggio, così come risulta dalla nota del Sindaco prot. n. 528 del 23 aprile 2018 allegata all'istanza,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è **conforme** con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 avente per oggetto: "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure*", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento (territorio attraversato e concluso a sud da una serie di rilievi appenninici con panoramiche viste che spaziano dall'arco alpino al mar Ligure) e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B030 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), d) e g) del d.lgs 42/2004,

Classificazione 11.100.329/2018/A/A16000

constatato che i blocchi di fondazione dei nuovi sostegni saranno interrati al di sotto del piano di campagna per una profondità pari a 40 cm. e che la prevista riduzione della fascia di rispetto dell'elettrodotto consente lo sviluppo della vegetazione arborea anche nelle vicinanze dei conduttori, permettendo quindi di rendere meno evidenti i varchi **esistenti** all'interno delle aree boscate,

considerato che la sostituzione del tratto di circa 2,195 km dell'esistente linea aerea (terzo tronco) con una nuova linea in cavo interrato di circa 2,945 km, posata lungo la strada comunale, permette di asportare 32 sostegni in cemento armato e metallici, con conseguente riqualificazione delle visuali fruibili dall'intorno, in coerenza con gli obiettivi di salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico sopra citato,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- nel terzo tronco, contestualmente all'eliminazione dell'attuale linea aerea in conduttori nudi, si provveda alla demolizione delle fondazioni in calcestruzzo dei sostegni esistenti con asportazione dei materiali di risulta, per una profondità non inferiore a un metro, e al successivo ripristino della morfologia originaria del terreno con inerbimento e reimpianto di specie vegetali autoctone;
- per i sostegni della linea in cavo aereo, ubicati all'interno delle formazioni boschive, sia prevista una colorazione più scura, di minor luminosità, scelta nelle gradazioni del grigio o grigio-marrone.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del decreto legislativo 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, **esclusivamente** sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle Norme di attuazione del Ppr.

Classificazione 11.100.329/2018A/A16000

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i..



Torino, 10 LUG 2018

*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo*

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Email:
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Lettera inviata solo tramite fax ai sensi dell'art.
43, comma 6, DPR 445/2000, e tramite e-mail per
la P.A., ai sensi della L. 98/2013.
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Pc. Al Comune di Albera Ligure
Pec: albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it

Prot. n. 8628 CI: 34 20.05/280.4

All./

Risp. Foglio Prot. 11761/A1610A del 24/04/2018

AMBITO E SETTORE : Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE : ALBERA LIGURE - (AL)
Bene e oggetto dell'intervento: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
LINEE ELETTRICHE MT A 15000 V IN LOCALITA' MONTE GROPA,
VOLPARA E FIGINO

Indirizzo: COMUNE DI ALBERA LIGURE

DATA RICHIESTA : data di arrivo richiesta 21/05/2018
protocollo entrata richiesta n.6134 del 23/05/2018
RICHIEDENTE : SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA
Privato
PROCEDIMENTO : Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO : PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO : REGIONE PIEMONTE
Pubblico

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto che l'intervento riguarda la "manutenzione straordinaria linee elettriche mt a 15000 v in localita' Monte Gropa, Volpara e Figino"

Considerato che la localita' interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 lett. c),d) e g) e art. 136 del D.lgs. n.42/2004 s.m.i., ex D.M. 01.08.1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure", cosi' come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la *Relazione* trasmessa da codesto Ufficio,

Visti gli adempimenti ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, secondo cui codesto Ente ha verificato "[...] la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, in quanto coerente con i valori tutelati, esprime parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica per le opere proposte, facendo proprie le condizioni espresse da codesta Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento

IL SOPRINTENDENTE